



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “ E U C L I D E ”

C.da Monoscalco - 89035 Bova Marina Segreteria tel. 0965/499401 fax 0965-499400

Indirizzo E-mail RCIS01600E@istruzione.it - C.F.: 92002670807

Sezioni: Liceo Scientifico - I.T. per Geometri - I.T. Commerciale –I.P.Alberghiero

Prot. n. 3685 del 15/10/2020

AI DOCENTI

Oggetto: iscrizioni alle Università Telematiche : precisazioni per usufruire dei permessi diritto allo studio.

Per la corretta fruizione dei permessi diritto allo studio si precisa quanto di seguito descritto sottolineando che, le certificazioni non corrispondenti a quanto previsto non saranno considerate valide e le assenze considerate arbitrarie.

La circolare Aran, già il 20/06/2012 aveva chiarito le modalità per la regolare fruizione dei permessi diritto allo studio in caso di iscrizione a corsi in modalità on-line.

“ I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell’amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’ente.

In altri termini il permesso serve a giustificare l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.

L’ art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione.

Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “ E U C L I D E ”

C.da Monoscalco - 89035 Bova Marina Segreteria tel. 0965/499401 fax 0965-499400

Indirizzo E-mail RCIS01600E@istruzione.it - C.F.: 92002670807

Sezioni: Liceo Scientifico - I.T. per Geometri - I.T. Commerciale -I.P.Alberghiero

delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra.

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.”

Anche la giurisprudenza ha affrontato la fattispecie, stabilendo sempre che il diritto del lavoratore ad avere permessi è condizionato alla coincidenza tra corsi ed esami e orario di lavoro.

Trib. Roma 23.5.2017 n. 4929, proprio in tema di Università telematiche, ha stabilito che i permessi di studio possono essere concessi soltanto per frequentare corsi che si svolgono solo in orari coincidenti con quelli di servizio e che *“ciò è dettato dalla più che ragionevole necessità di contemperare le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti con il bisogno di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione tenuto conto delle nuove modalità di fruizione dell'offerta formativa”*.

Non solo, il Tribunale di Roma ha precisato, correttamente, che *“la suddetta interpretazione ermeneutica di fatto corrisponde ai cogenti principi di gestione di tutte le tipologie di assenze (malattie, permessi, aspettative) secondo cui la necessaria coincidenza con l'orario di lavoro della causa giustificativa dell'assenza non è ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente, ma alle concrete ed oggettive circostanze.”*

Il Dirigente scolastico
Carmela Lucisano